Controlli sul rendiconto

Fonti principali

- Decreto legislativo 267/2000 (tuel)
- Decreto legislativo 165/2001 (lavoro nelle p.a.)
- Decreto legislativo 118/2011 (contabilità armonizzata + schemi + principi contabili)
- Decreto legislativo 175/2016 (tusp)
- Decreto legislativo 201/2022 (servizi pubblici a rilevanza economica)
- Decreto legislativo 36/2023 (codice dei contratti)

OBIETTIVO DELLA CONTABILITA' PUBBLICA: CONTROLLO DELLA SPESA

FASI	CONTABILITA' FINANZIARIA	CONTABILITA' ECO-PAT.
Avvio della fase di acquisizione beni/servizi	Prenotazione impegno: blocco risorse.	Nulla
Sottoscrizione contratto	Impegno definitivo	Nulla
Acquisizione bene/servizio e ricezione fattura	Liquidazione della spesa	Costo/debito

Gli enti locali dimostrano i risultati attraverso l'approvazione del rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione per quanto di propria competenza. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato (articolo 11, commi 8 e 9 D.lgs. n. 118/2011).

L'Organo di revisione dà atto nella relazione al rendiconto delle verifiche sulle attestazioni relative ai tempi di pagamento e, per le variazioni di bilancio non soggette a parere, dà atto dell'esistenza dei presupposti di legge.

Per la stesura della relazione l'Organo di revisione riceve lo schema di

Per la stesura della relazione l'Organo di revisione riceve lo schema di rendiconto approvato dall'organo esecutivo. La relazione deve essere predisposta entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dall'organo esecutivo.

Focus tempi di pagamento

D.Lgs. n. 231/2002 art. 4

gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo

alla scadenza del termine per il pagamento, che non può superare i 30 giorni oppure 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione (ivi compresi gli enti locali) e previa espressa pattuizione tra le parti, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

il MEF ha annunciato che il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per il 1° semestre 2023, è pari al 2,50%, mentre per il 2° semestre 2023 tale tasso è stato portato al 4 %, come da comunicato del MEF nella G.U. n. 165 del 17 luglio.

A tale misura occorre aggiungere la maggiorazione di otto punti percentuali prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2002

ATTENZIONE! Gli interessi moratori sono DANNO ERARIALE! Non possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio

Focus tempi di pagamento

I ritardi nei pagamenti devono trovare evidenza, come previsto dal comma 1 dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014, nella relazione sulla gestione del rendiconto della gestione, alla quale deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013.

Se non rispetto i tempi di pagamento OPPURE non riduco lo stock di debiti commerciali scatta l'obbligo di ACCANTONAMENTO di un fondo (fondo garanzia debiti commerciali) che può bloccare risorse fino al 10% della spesa per beni e servizi a bilancio.

La mancata approvazione del rendiconto entro il termine di legge comporta:

- l'attivazione della procedura prevista per la mancata approvazione del bilancio di previsione (comma 2 articolo 141 del D.lgs. n. 267/2000): si può arrivare allo scioglimento del consiglio comunale;
- il divieto di assumere personale fino all'assolvimento dell'obbligo;
- il temporaneo assoggettamento ai controlli centrali per gli enti locali strutturalmente deficitari (copertura del costo di alcuni servizi) fino all'adempimento.

L'Organo di revisione, ai fini della relazione al rendiconto effettua controlli:

- di completezza della documentazione;
- di corrispondenza e di rispetto delle regole e dei principi contabili (allegati al d.lgs 118/2011 e oggetto di continui aggiornamenti);

per attestare la corrispondenza ai risultati.

L'Organo di revisione verifica che lo schema di rendiconto sia composto dai tre documenti previsti dall'ordinamento: conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale. I documenti devono essere conformi rispetto allo schema dell'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011

- Contabilità armonizzata
- Rilevazione «concomitante» con piano dei conti «integrato»
- Deroghe sulla contabilità economica per i comuni < 5000</p>
- Prospettive di riforma del sistema contabile EELL

Controlli «anche su base campionaria»

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili e alle norme regolamentari e in particolare il rispetto dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata e della competenza economico-patrimoniale allegati al D.lgs. 118/2011 (regole per accertamenti/impegni);

la corrispondenza dei risultati esposti nel conto del bilancio per ogni tipologia di entrata e programma di spesa con quelli risultanti dalle scritture contabili (previsioni, riscossioni/pagamenti, accertamenti/impegni, residui);

Competenza finanziaria «POTENZIATA»

Per le entrate: accertamento + ESIGIBILITA' NELL'ESERCIZIO (es rateazioni) – esercizio in cui «scade» il credito, da non intendere come termine di dilazione dell'incasso ma come scadenza dell'obbligazione (da quando posso chiedere il pagamento di quella somma??)

Per le spese: impegno + imputazione all'esercizio in cui il creditore puo' «esigere» le somme

Attenzione!!!!!

IN OGNI CASO DEVE ESSERE GARANTITA LA PIENA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI GIURIDICAMENTE ASSUNTI, A PRESCINDERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO A CUI GLI STESSDI SONO IMPUTATI

la conformità alle disposizioni di legge; l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e impegni di spesa per i capitoli relativi ai servizi per conto terzi e partite di giro; la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio;

l'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi risultanti dal riaccertamento ordinario effettuato ai sensi dell'articolo 228, comma 3 del Tuel;

la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e competenza;

Riaccertamento dei residui (NMMMB)

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate <u>esigibili</u> nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

la correttezza nella gestione degli agenti contabili; la regolare tenuta degli inventari;

la corretta e completa redazione della relazione sulla gestione;

il rispetto degli obblighi in materia di dichiarazione annuale, Iva e Irap e alla dichiarazione dei sostituti di imposta Verifiche e attestazioni:

il risultato della gestione di cassa, distinguendo anche la cassa vincolata, conciliato con il conto del tesoriere e con il conto presso la tesoreria provinciale;

il risultato della gestione finanziaria di competenza (accertamenti di competenza meno impegni di competenza considerando movimentazioni FPV e avanzo utilizzato). Se il risultato è negativo occorre motivarne le cause; gli equilibri del bilancio di competenza a rendiconto distinti in parte corrente, parte capitale ed equilibrio finale; il risultato d'amministrazione e la sua corretta suddivisione, come richiesto dall'art.187 del Tuel;

Nb: nuove definizioni di «equilibri» da verificare (focus specifico)

Nb: avanzo «accantonato» e «vincolato» (focus specifico)

Focus equilibri interni del bilancio comunale

FPV parte corrente + avanzo per parte corrente	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Titolo 1 - Spese correnti (compreso FPV)
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 3 - Entrate extratributarie	
FPV parte capitale + avanzo per parte capitale Avanzo di parte corrente (eventuale)	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

l'esigibilità dei residui attivi ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; il rispetto dei limiti di indebitamento ed il divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle di investimento; il rispetto del saldo obiettivo del pareggio di bilancio e, nel caso negativo, della corretta applicazione delle sanzioni (fino al rendiconto 2018);

il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale; l'andamento degli organismi partecipati e dell'eventuale necessità di ripianare disavanzi o perdite d'esercizio o di ricapitalizzazione che l'ente locale abbia effettuato la verifica sulla corretta applicazione da parte degli organismi partecipati delle limitazioni alla composizione degli organi ed ai compensi;

nella predisposizione del conto economico, che sia stato rispettato il principio di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione; nel conto del patrimonio, la rilevazione dei beni e rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'ente locale e suscettibili di valutazione; il superamento dei parametri strutturalmente deficitari; la presenza di eventuali debiti fuori bilancio non riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'esercizio rendicontato;

il rispetto dei limiti dei vincoli di finanza pubblica (fino al rendiconto 2018); il rispetto dei vincoli di destinazione (ad esempio sanzioni del codice della strada, imposta di soggiorno, etc.).

L'Organo di revisione deve fornire all'organo politico dell'ente locale il supporto fondamentale alla sua funzione di indirizzo e controllo per le scelte di politica economica e finanziaria.

Esempio: modalità di gestione dei servizi pubblici gara? Concessione? In house?

Controllo degli obblighi che gravano sull'ente locale dopo l'approvazione del rendiconto (pubblicazioni, BDAP...)